

Allegato "A"

REP.n. 56987/6979

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"DAVIDE ASTORI ETS"

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14, 36, 37 e 38 Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, una Associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE DAVIDE ASTORI ETS"**.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Firenze, Via dei Servi n.49. Essa potrà istituire altre sedi secondarie.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta ed ad ogni scadenza si intenderà prorogata di anni cinquanta salvo diversa disposizione assembleare.

SCOPI E FINALITA'

ARTICOLO 4

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro ma, in memoria del giocatore di calcio Davide Astori, perpetuandone nel tempo i valori umani e professionali ai quali ha ispirato la propria vita, fini di elevazione culturale, beneficenza e solidarietà sociale, ed in particolare - anche ai sensi dell'articolo 5 lettera d) del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali lo studio e la diffusione della storia, dei principi e valori ideali e della cultura del giuoco del calcio, dell'organizzazione e gestione della relativa attività sportiva, anche operando in rapporto con le Associazioni Sportive, le Federazioni, i media, gli Enti Locali ed i Ministeri interessati, svolgendo, per il raggiungimento degli scopi statutari, la propria attività in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone di:

- 1) - valorizzare ed approfondire ogni aspetto del giuoco del calcio, in particolare al fine della migliore comprensione dei sottesi principi di lealtà e correttezza, del conseguimento delle capacità anche gestionali strumentali alla relativa organizzazione e della comprensione della funzione svolta nella società civile, anche mediante l'organizzazione di incontri ed eventi a diffusione esterna;
- 2) - procedere alla raccolta di fondi in occasione di ogni attività ed evento associativi da destinarsi totalmente a finalità benefiche, da svolgersi con cadenza periodica;
- 3) - realizzare e promuovere lo studio e l'approfondimento di materie scientifiche, economiche e giuridiche attinenti al giuoco del calcio ed alla sua gestione ed organizzazione,

anche attraverso incontri di studio, convegni, conferenze, dibattiti, iniziative editoriali, sia a carattere periodico (ma non quotidiano) che monografico, nonché tramite l'organizzazione di corsi di avvicinamento alla professione di dirigente calcistico, il tutto anche in coordinamento o cooperazione con le Federazioni, anche a livello Europeo ed internazionale, le Università ed enti scolastici in genere;

4) - favorire l'organizzazione di incontri volti allo sviluppo ed alla diffusione di nuove metodologie e tecnologie di sostegno al giuoco del calcio, ivi compresa l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento per i professionisti del settore;

5) - promuovere attività di assistenza, consulenza e sostegno per l'esercizio dell'attività delle Associazioni calcistiche professionistiche e non, anche finalizzata alla realizzazione di adeguate e moderne infrastrutture conformi ai principi delle Federazioni ed organismi internazionali;

6) - promuovere ogni altra attività finalizzata alla tutela del giuoco del calcio anche attraverso iniziative dirette alla valorizzazione dei principi di etica e lealtà sportiva.

QUALITA' DI ASSOCIATO E RELATIVI OBBLIGHI

ARTICOLO 5

Gli Associati si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari.

Sono Associati Fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.

Sono Associati Ordinari coloro che, presentata apposita istanza al Presidente, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.

Su istanza dell'Assemblea votata da almeno i tre quarti dei partecipanti, del Presidente del Consiglio Direttivo o dei tre quarti dei suoi membri, il Consiglio Direttivo stesso può nominare Associati Onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini ed agli scopi dell'Associazione stessa.

Tutti gli Associati si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Statuto, nonché - con la sola eccezione degli Associati onorari - a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative - di iscrizione ed annuali - il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

La qualità di Associato si perde per recesso od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto trascorsi quindici giorni dalla comunicazione al Consiglio Direttivo da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi dei suoi membri o dell'Assemblea votata da almeno i due terzi dei partecipanti, non onorari, per i seguenti

motivi:

- 1) comportamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievoli della dignità o del prestigio della stessa;
- 2) mancata osservanza delle norme statutarie;
- 3) cause di incompatibilità previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 7

Gli Associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte e, in particolare, ad osservare una condotta professionale e personale tale sotto ogni profilo - etico in particolare - da non arrecare danno alcuno al prestigio, alla dignità ed all'onorabilità dell'Associazione.

PATRIMONIO, ESERCIZI FINANZIARI

ARTICOLO 8

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, contributi provenienti dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati, nonché da Organismi esteri.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative di iscrizione ed annuali;
- b) dall'utile derivante dalle attività dell'Associazione, anche commerciali produttive marginali, e dai servizi prestati, ivi compresi in particolare i corsi di formazione di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- c) da donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere.

Il Tesoriere, d'intesa con il Presidente, coordina tutte le attività esterne ed interne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità, nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle suindicate quote degli Associati e di ogni entrata in generale, nonché la custodia della Cassa.

ARTICOLO 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redigerà entro il 31 Marzo dell'anno successivo il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo del 3 Luglio 2017 n.117.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti nei casi stabiliti dalla Legge, in particolare dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo i cui componenti sono eletti dall'Assemblea degli Associati in numero non inferiore a cinque.

E' Presidente onorario dell'Associazione il Presidente pro tempore del Comitato Olimpico Internazionale (CONI), previa accettazione di tale carica.

Non possono essere membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprano incarichi direttivi in altre organizzazioni del Terzo Settore aventi scopi analoghi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica - salvo revoca o dimissioni - a tempo indeterminato salvo che la durata sia stabilita in sede di nomina.

La revoca dei Consiglieri è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi degli Associati e votata da almeno i due terzi degli Associati per i seguenti motivi:

- 1) comportamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievoli della dignità o del prestigio della stessa;
- 2) mancata osservanza delle norme statutarie;
- 3) cause di incompatibilità previste nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e pertanto potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina dei dipendenti (assumendoli e licenziandoli e determinando la loro retribuzione), di professionisti e collaboratori, stabilendo i compensi.

Il Consiglio Direttivo, previa convocazione del Presidente con le medesime modalità previste per l'Assemblea, si riunisce, nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia, in via ordinaria entro il mese di Marzo di ciascun anno, ed, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri dello stesso Consiglio o del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In ipotesi di mancata convocazione il Consiglio è ugualmente validamente costituito in presenza di tutti i suoi membri. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, con il voto unanime dei propri componenti, può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, i cui membri sono nominati tra i Consiglieri Direttivi, ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ARTICOLO 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando gli stessi poteri.

Il Segretario redige e conserva in appositi registri - a sua cura conservati presso la sede dell'Associazione - i verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo - che sottoscrive unitamente al Presidente - nonché tutte le scritture e tutti i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117, la cui tenuta rientri nella propria competenza.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 13

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Gli Associati che vi siano tenuti ai sensi del presente Statuto hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento delle suindicate quote associative.

L'assemblea delibera sulle materie tutte alla stessa riservate inderogabilmente dall'articolo 25 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 14

L'Assemblea si riunisce, presso la propria sede ovvero altrove - previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato ad ogni Associato almeno otto giorni prima a mezzo fax o e-mail o raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento - in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di Aprile, ovvero entro il mese di Giugno se eventuali esigenze lo richiedono per approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, ed in via straordinaria, ogni volta che lo richieda il Presidente, il Consiglio

Direttivo, ovvero la maggioranza degli Associati non Onorari, nonché ogni qual volta sia necessario ai sensi dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati non Onorari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono valide anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e degli Associati non Onorari.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega conferibile per singole assemblee, recante espressa indicazione sia del relativo ordine del giorno che del voto da esprimersi dal delegato per ciascuna delle proposte che ne costituiscono il contenuto - da presentarsi al Presidente dell'Assemblea all'inizio della stessa; nessun Associato può rappresentare più di tre Associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

RIUNIONI PER TELECONFERENZA

ARTICOLO 15

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea potranno essere tenute anche in più luoghi collegati per teleconferenza a condizione che:

- di tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere accertate dal Presidente l'identità e la legittimazione;
- il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all'ordine del giorno nonché in tempo reale ricevere e visionare - anche in copia - e discutere la documentazione relativa.

In tal caso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea s'intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo che deve coincidere con quello indicato nell'avviso di convocazione e presso il quale devono essere depositate eventuali deleghe, come sopra ammesse per la sola Assemblea degli Associati.

Il Segretario della riunione redige il verbale ed appone - insieme a quella del Presidente - la propria sottoscrizione sul registro delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno,

possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto od una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza - a mezzo telefax, posta elettronica od altra forma analoga - di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o di un Consigliere anteriormente all'inizio della seduta può registrare - in audio e in video o anche solo in audio - la videoconferenza e conservare ed archiviare la relativa registrazione.

In tutti i luoghi collegati sarà predisposto un foglio presenze da sottoscrivere dai partecipanti.

MODIFICHE STATUTO

ARTICOLO 16

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Associati, purchè siano presenti almeno i tre quarti (3/4) degli Associati non Onorari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La modifica dei criteri di nomina del consiglio direttivo può essere deliberata esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli Associati.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 17

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e gli Organi dell'Associazione, saranno devolute al giudizio di un Arbitro Unico, nominato dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio.

Le decisioni dell'Arbitro, che agisce senza formalità procedurali quale amichevole compositore, vincola tutti gli Associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) degli Associati.

ARTICOLO 19

Nel caso di estinzione dell'Associazione, salvo i casi previsti dalla Legge, il patrimonio residuo alla liquidazione è utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione e dell'articolo 9 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non presente valgono le disposizioni normative al riguardo ed, in particolare, il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Luigi Maria MIRANDA - ASTORI Renato - FRANCINI

Maurizio - Luca CALAMAI - Massimo CREMASCO - Jacopo VICINI -
Bruno ASTORI - Marco ASTORI - Andrea Fera (Vi è il Sigillo).